

CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SULLA "SICUREZZA E RESILIENZA DELLE INFRASTRUTTURE CRITICHE" (INTERUNIVERSITY CENTRE FOR RESEARCH IN SAFETY, SECURITY AND RESILIENCE OF CRITICAL INFRASTRUCTURES) – CRISR

TRA

L'Università del Salento, rappresentata dalla Rettrice pro-tempore prof.ssa Maria Antonella Aiello, debitamente autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del ...;

Il Politecnico di Bari, rappresentato dal Rettore pro-tempore prof. Umberto Fratino, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del ...;

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Roberto Bellotti, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del ...;

L'Università degli Studi di Foggia, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Lorenzo Lo Muzio, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del ...;

L'Università LUM, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Antonello Garzoni, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del ...;

nel seguito congiuntamente definite "Università"

premessi che

In merito alla proposta di Patto territoriale per l'alta formazione denominata "PATTO TERRITORIALE SISTEMA UNIVERSITARIO PUGLIESE", presentata congiuntamente da codeste Università, all'esito della valutazione compiuta dalla commissione designata con decreto del Ministro pro tempore prot.1199 del 14 ottobre 2022, la proposta è stata ritenuta meritevole di finanziamento, come comunicato con Nota del SEGRETARIATO GENERALE - Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio – Ministero dell'università e della Ricerca, del 16/12/2022.

La predetta proposta prevede, come deliverable D5.1.4 della stessa, la Trasformazione dell'attuale Centro per la Ricerca Interdisciplinare sulla Sicurezza e Resilienza delle Infrastrutture Critiche (Centre for Interdisciplinary Research on Security and Resilience of Critical Infrastructures – CRISR), esistente presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dell'Università del Salento in Centro interuniversitario.

In particolare, il Centro supporta i percorsi di laurea magistrale interateneo nella Classe LM-26 Ingegneria della Sicurezza, e i Master Universitari di II livello sui temi del monitoraggio, della data science applicata alle infrastrutture critiche e della sicurezza e resilienza dei territori, già attivati o in corso di attivazione da parte di Unisalento e del Politecnico di Bari, come previsto dai deliverable D5.1.1, D5.1.2 e D5.1.3 del Patto Territoriale. Il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dell'Università del Salento coordina il Subnetwork UNIMED Safety and Security of Critical Infrastructures, che raccoglie oltre 20 Atenei del Mediterraneo, dell'Area Balcanica ed Europei per le ricerche sulle infrastrutture critiche, che caratterizzano diversi settori sociali, industriali e produttivi, con un alto livello di interdisciplinarietà, che copre non solo aspetti puramente tecnici, ma anche questioni di grande importanza sociale ed economica.

Ridurre le vulnerabilità delle infrastrutture critiche e aumentarne la resilienza è uno dei principali obiettivi dell'UE. Occorre garantire un livello adeguato di protezione e limitare, per quanto possibile, gli effetti negativi delle perturbazioni sulla società e sui cittadini.

Il programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche (European Programme for Critical Infrastructure Protection – EPCIP) definisce il quadro generale per le attività volte a migliorare la protezione delle infrastrutture critiche in Europa, in tutti gli Stati dell'UE e in tutti i pertinenti settori di attività economica. Le minacce alle quali il programma mira a rispondere non sono solo limitate al terrorismo, ma comprendono anche attività criminali, catastrofi naturali e altre cause di incidenti. In breve, cerca di fornire un approccio intersettoriale su tutti i rischi. L'EPCIP è sostenuto da scambi regolari di informazioni tra gli Stati membri nell'ambito delle riunioni dei punti di contatto CIP.

Un pilastro fondamentale di questo programma è la direttiva 2008 sulle infrastrutture critiche europee (Directive on European Critical Infrastructures). Stabilisce una procedura per identificare e designare le infrastrutture critiche europee (ICE) e un approccio comune per valutare la necessità di migliorarne la protezione. Inoltre dal 18 ottobre 2024 è entrata in vigore la Direttiva Europea 2022/2557 (Direttiva CER - Critical Entities Resilience).
convengono e stipulano quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 1 - Istituzione del Centro

Tra le Università indicate in epigrafe è costituito tramite convenzione il Centro Interuniversitario di ricerca sulla Sicurezza e Resilienza delle Infrastrutture Critiche - (INTERUNIVERSITY CENTRE FOR RESEARCH IN SAFETY, SECURITY AND RESILIENCE OF CRITICAL INFRASTRUCTURES) - CRISR”, di seguito indicato col termine di Centro.

Il Centro ha come finalità lo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate, primariamente di ricerca, formazione e terza missione.

Il Centro non ha soggettività giuridica ed il relativo funzionamento è normato dagli articoli del presente atto.

Art. 2 – Finalità del Centro

Il Centro si propone, nel rispetto delle competenze degli organi di governo delle Università aderenti, di:

- Contribuire alla attuazione di quanto previsto nel predetto “PATTO TERRITORIALE SISTEMA UNIVERSITARIO PUGLIESE”, con particolare riferimento al WP5: SVILUPPO COMPETENZE PER LA SICUREZZA E LA RESILIENZA DELLE INFRASTRUTTURE CRITICHE.
- Contribuire al più ampio e utile coordinamento delle attività dei gruppi di ricerca delle Università che costituiscono il Centro, istituendo rapporti con altre Università, in particolare quelle facenti parte del SubNetwork di UniMed prima citato, di altri Enti interessati al tema delle Infrastrutture Critiche, anche al fine di costituire una Università Europea e Mediterranea nell’ambito del programma ERASMUS e più in generale delle attività di internazionalizzazione dei predetti gruppi di ricerca.
- Divenire interlocutore privilegiato nell’ambito della Regione Puglia per i temi della sicurezza e resilienza delle infrastrutture critiche.
- Promuovere la conoscenza e la divulgazione delle tematiche proprie delle infrastrutture critiche mediante convegni, giornate di studio, tavole rotonde, workshop, visite tecniche e scambio di informazioni fra ricercatori e specialisti;
- Costruire una metodologia di ricerca interdisciplinare che, a partire dall’osservazione dei contesti produttivi italiani, studi il concetto di resilienza territoriale delle imprese, con particolare attenzione alla business continuity, alla disruption delle supply chains e alle vulnerabilità dei territori rispetto a disastri naturali; tale metodologia potrà avvalersi di strumenti di big data analysis e scienza delle reti.
- Promuovere la diffusione dell’informazione relativa alle tematiche delle infrastrutture critiche e della loro sicurezza mediante seminari, manifestazioni e giornate di studio;
- Promuovere la ricerca scientifica e tecnologica su tematiche di interesse per le infrastrutture critiche mediante accordi con Università, Enti di Ricerca ed ogni altro soggetto operante nell’ambito delle infrastrutture critiche;
- Promuovere lo studio e la conoscenza delle problematiche territoriali mediante mappatura, approfondimento e classificazione dei rischi più rilevanti in tutti i principali settori delle infrastrutture critiche, proponendosi come interlocutore privilegiato su tali tematiche nell’ambito della Regione Puglia;
- Promuovere la partecipazione a bandi di finanziamento nazionali ed internazionali;
- Promuovere l’istituzione di specifici percorsi di formazione pre e post-laurea, inclusi assegni di ricerca e Dottorati di Ricerca, con particolare attenzione all’ambito Mediterraneo, in particolare alla Riva Sud del Mediterraneo e all’area dei Balcani, Europeo e Internazionale, e ai programmi ERASMUS, tra i quali quello relativo alle European Universities;
- Promuovere l’organizzazione di scuole multidisciplinari sulle infrastrutture critiche, con partecipazione di partner internazionali, finalizzate all’aggiornamento professionale, al networking e alla consapevolezza situazionale nell’ambito delle infrastrutture critiche;
- Collaborare con enti governativi, scientifici e tecnici nazionali e internazionali operanti nel campo delle infrastrutture critiche;

- Porsi quale soggetto di raccordo fra le diverse realtà industriali e di ricerca operanti o interessate alla tematica a livello nazionale e internazionale;
- Sostenere la pubblicazione di articoli scientifici, linee guida e monografie relative alle infrastrutture critiche;
- Fornire attività di consulenza ad enti pubblici e privati, e ad operatori di infrastrutture critiche.
- Favorire un ambiente di ricerca transdisciplinare e internazionale, in cui studiosi di diversa formazione e ambito disciplinare possano collaborare e sviluppare le proprie attività;
- Promuovere e sostenere collaborazioni tra le realtà che sono impegnate in processi di ricerca sulla sicurezza e resilienza delle infrastrutture critiche e creare nuove relazioni fra la ricerca, la formazione, l'educazione e le diverse componenti sociali (istituzioni pubbliche, mondo produttivo e del lavoro, terzo settore, società civile).

Il Centro persegue le proprie finalità in modo non concorrenziale con le finalità istituzionali delle Università aderenti.

Le istituzioni universitarie che sottoscrivono la presente convenzione o che aderiranno successivamente si impegnano a contribuire in termini di apporti scientifici alle attività del Centro, attraverso il sostegno di specifici progetti.

Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali, europei e sovranazionali solo per il tramite delle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibili per i progetti. I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro saranno attribuiti ai Dipartimenti/Strutture interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione al loro effettivo apporto.

Il Centro promuove e supporta lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca anche in modalità telematica sincrona bidirezionale tra le sedi delle Università convenzionate, al fine di garantire la più ampia partecipazione di studenti e ricercatori, nel rispetto dei regolamenti didattici delle singole Università.

Art. 3 - Composizione del Centro

Possono aderire al Centro Dipartimenti ed altre strutture delle Università convenzionate, e/o di altre Università previa deliberazione del Consiglio Direttivo Scientifico, di cui al successivo art. 8, adottata a maggioranza dei suoi componenti. L'adesione di altre Università deve essere sottoscritta da tutte le Università convenzionate e viene formalizzata mediante la stipula di apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione.

Possono altresì aderire al Centro singoli professori, ricercatori, studiosi (i.e. dottorandi, assegnisti, etc.) afferenti alle Università convenzionate, che ne facciano richiesta motivata e che intendano partecipare alle attività svolte dal Centro in relazione alle finalità indicate nell'art. 2, nel rispetto delle regole e delle procedure vigenti presso la rispettiva Università.

Possono aderire al Centro, in forma individuale, professori, ricercatori in servizio presso altre Università, che ne facciano richiesta e che intendano partecipare alle attività svolte dal Centro in relazione alle finalità indicate nell'art. 2, nel rispetto delle regole e delle procedure vigenti presso la rispettiva Università, previa deliberazione a maggioranza del Consiglio Scientifico.

Possono, inoltre, aderire al Centro studiosi e studiosi, esperte ed esperti, anche esterne/i alle Università o in servizio presso Atenei stranieri, che ne facciano richiesta e che intendano partecipare alle attività svolte dal Centro in relazione alle finalità indicate nell'art. 2, previa deliberazione a maggioranza del Consiglio Scientifico. La richiesta di adesione da parte di soggetti esterni deve essere corredata dal curriculum vitae et studiorum e da una descrizione delle attività di ricerca che il richiedente intende svolgere. Il Consiglio Scientifico delibera con provvedimento motivato.

L'adesione dei soggetti esterni decade automaticamente in caso di cessazione del rapporto di servizio, salvo diversa deliberazione del Consiglio Scientifico. Il Consiglio Scientifico può deliberare, a maggioranza dei 2/3, l'esclusione di un aderente inattivo per oltre due anni o per comportamenti incompatibili. L'aderente deve essere preventivamente sentito.

Art. 4 - Sede amministrativa e Funzionamento

La gestione amministrativo-contabile del Centro è affidata, inizialmente, al Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dell'Università del Salento. Il Dipartimento curerà l'attuazione delle proposte formulate dal Consiglio Direttivo del Centro, secondo i propri Regolamenti. In particolare, il predetto Dipartimento curerà la gestione degli atti relativi ai rapporti del Centro con gli Enti esterni, secondo le Norme dell'Università del Salento. Il personale tecnico-amministrativo necessario al funzionamento del Centro, con particolare riferimento ai progetti e alle attività affidate al predetto Dipartimento, è garantito dallo stesso Dipartimento.

La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate. Qualora un'Università abbia aderito senza avere indicato un Dipartimento di riferimento, in caso di designazione per la gestione amministrativa – contabile del Centro, l'Università indicherà o il Dipartimento o l'Ufficio di riferimento, nel rispetto delle regole e delle procedure vigenti presso la stessa Università.

Per specifici progetti o attività, si potranno prevedere opportuni accordi con altri Dipartimenti aderenti al Centro. In tal caso, su proposta del Consiglio Direttivo, si potrà affidare la gestione amministrativa di progetti specifici ad altro Dipartimento aderente o ad altro Centro di spesa.

Le attività del Centro potranno svolgersi presso le sedi delle Università convenzionate, secondo i programmi approvati dal Consiglio Direttivo, avvalendosi a tale scopo delle attrezzature e del personale dei Dipartimenti/Strutture cui afferiscono gli aderenti al Centro, previo accordo con i medesimi e nel rispetto delle regole e delle procedure vigenti presso la rispettiva Università.

In tal caso, in accordo con le Norme di rendicontazione dei progetti interessati e le Norme delle singole Università, sarà possibile rendicontare gli impegni economici del Personale impegnato nelle predette attività.

Le Università convenzionate, previa apposita delibera dei rispettivi organi competenti, possono mettere a disposizione per le attività del Centro, per il perseguimento dei propri fini, attrezzature e locali dei Dipartimenti/Strutture convenzionati al Centro stesso. Inoltre, compatibilmente con le proprie risorse, esse possono mettere a disposizione del Centro per il suo funzionamento e per il funzionamento dei progetti avviati, personale in organico.

Art. 5 – Gestione amministrativa e finanziamenti

Il Centro non ha soggettività giuridica ed è privo di autonomia patrimoniale in quanto si configura quale struttura organizzativa dell'Università sede amministrativa e svolge la sua attività per il tramite della sede amministrativa. Esso non dispone di risorse proprie ed opera mediante finanziamenti provenienti da fondi derivanti da contratti e convenzioni stipulati per attività svolte dal Centro o da finanziamenti per progetti e attività specifiche.

Gli oneri relativi al funzionamento ordinario del Centro graveranno, in prima istanza, sulle risorse dell'Università sede amministrativa. In funzione delle esigenze di gestione di progetti e attività specifiche, il Consiglio Direttivo può deliberare la trattenuta di un contributo di funzionamento a vantaggio della sede amministrativa.

Su proposta del Consiglio Direttivo del Centro, parte delle risorse finanziarie eventualmente acquisite possono essere trasferite dalla sede Amministrativa alle Università convenzionate, con destinazione vincolata a favore delle attività di ricerca del Centro, e gestite direttamente dagli stessi, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti di Amministrazione e Contabilità.

Ciascuna Università convenzionata, che collaborerà allo svolgimento delle attività del Centro, è responsabile per la parte di competenza del corretto svolgimento dell'attività scientifica nonché della relativa sostenibilità finanziaria.

Art. 6 - Organi del Centro

Sono organi del Centro:

- a. il Consiglio Scientifico, organo collegiale di indirizzo dell'attività scientifica;
- b. il Consiglio Direttivo, organo collegiale di indirizzo, programmazione e gestione;
- c. il Direttore, organo monocratico del Centro a cui competono poteri di impulso, poteri gestionali e di rappresentanza, nei limiti degli Statuti delle Università aderenti.

La carica nei suddetti Organi è a titolo gratuito.

Le riunioni sono valide con la maggioranza dei componenti aventi diritto, al netto degli assenti giustificati (CON comunicazione al Direttore almeno 24h prima). In ogni caso serve la presenza di almeno i 2/5 del numero complessivo. Le deliberazioni a maggioranza dei presenti; in parità, prevale il voto del Direttore.

Le riunioni degli Organi Collegiali sono presiedute dal Direttore del Centro.

La convocazione contiene data, orario, luogo e OdG; è inviata tramite PEC almeno 5 gg lavorativi prima. Il termine può essere ridotto per motivi di urgenza. Delle adunanze viene redatto verbale sottoscritto dal Direttore e dal segretario verbalizzante.

Art. 7 – Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è il luogo di confronto scientifico, di condivisione delle ricerche e di proposta di nuove linee/progetti di ricerca, la cui attuazione è in capo al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Scientifico esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sulle linee di indirizzo dell'attività scientifica prima della loro approvazione da parte del Consiglio Direttivo. «Il Consiglio può formulare proposte di nuove linee di ricerca. Il Consiglio Direttivo è tenuto a esaminarle e motivare l'eventuale mancato accoglimento entro 60 giorni.»

Il Consiglio Scientifico è costituito dai docenti e ricercatori, altro personale, studiosi e studiosi, esperte ed esperti, per i quali è stata approvata l'adesione al Centro.

Esso si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Direttore, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta lo stesso lo ritiene necessario. Il Direttore presenta annualmente al Consiglio una relazione scientifica sulle attività del Centro, prima di trasmetterla alle Università aderenti. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria su richiesta di almeno 1/5 dei componenti.

Per la discussione di determinati argomenti, il Consiglio può invitare alla riunione esperti esterni.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da un rappresentante per ciascuna Università convenzionata nominato su designazione del Rettore o della Rettrice, scelto tra i docenti strutturati presso la medesima Università.

Il mandato del Consiglio Direttivo ha una durata di tre anni accademici.

Il Consiglio Direttivo provvede agli atti necessari, dal punto di vista amministrativo, per l'attuazione dei progetti, dei programmi e delle attività come stabilito dal Consiglio Scientifico.

Il Consiglio Direttivo è organo di indirizzo, programmazione e gestione, che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue attività. In particolare, il Consiglio Direttivo collabora nella elaborazione dei piani di sviluppo e nella loro esecuzione, coordinando le richieste di finanziamento e la programmazione delle spese.

Inoltre, il Consiglio Direttivo

- approva le linee di indirizzo dell'attività scientifica;
- promuove l'attività del Centro, stabilendo i criteri di impiego dei fondi assegnati o comunque conferiti;
- esprime parere sulla relazione annuale scientifica e amministrativa da trasmettere alle Università convenzionate;
- approva il piano annuale di spesa e il rendiconto delle spese sostenute nell'esercizio precedente, predisposti dal Direttore del Centro;
- propone le modifiche alla convenzione istitutiva da sottoporre all'approvazione degli organi competenti delle Università convenzionate;
- discute e coordina i programmi di lavoro;
- vaglia e approva le richieste di adesione;
- delibera lo scioglimento del Centro e lo comunica agli Atenei convenzionati per gli adempimenti conseguenti.

Art. 9 – Direttore

Il Direttore è eletto da e tra i membri del Consiglio Direttivo, ed è nominato dalla Rettrice o dal Rettore dell'Università sede amministrativa.

Il Direttore, in particolare:

- convoca e presiede gli Organi del Centro, curando le procedure necessarie per l'esecuzione delle rispettive proposte;
- promuove, coordina e sovrintende le attività del Centro e vigila sull'osservanza delle norme;
- tiene i rapporti con gli organi dei Dipartimenti aderenti e con l'Amministrazione centrale delle Università convenzionate;
- esercita tutte le attribuzioni, non menzionate nel presente regolamento, che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
- può nominare un Vice-Direttore tra i componenti del Consiglio Direttivo, nonché eventuali delegati per funzioni specifiche.

Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto, in una seduta appositamente convocata dal decano dei professori di I fascia del Centro.

L'elezione richiede la maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione. Se non raggiunta, seconda votazione entro 30 gg a maggioranza dei votanti. In parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di professore di I fascia; in subordine, il più anziano anagraficamente.

Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

Art. 10 – Durata e rinnovo, Recesso

La presente convenzione ha la durata di sei anni a partire dalla stipula.

Essa è rinnovabile con accordo scritto tra le Parti, approvato dai competenti Organi.

Il rinnovo è deliberato dai competenti Organi almeno sei mesi prima della scadenza, su proposta del Consiglio Direttivo, corredata dalla relazione sulle attività svolte e dal piano programmatico. In caso di mancato rinnovo, definizione delle attività in corso entro 12 mesi.

Le Università in convenzione possono recedere dalla presente convenzione e conseguentemente dal Centro mediante comunicazione scritta indirizzata ai Rettori delle Università aderenti e per conoscenza al Direttore del Centro a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC, con almeno 90 giorni di preavviso.

Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Tutela della Salute e Sicurezza

Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Le Università si scambiano i nominativi dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e protezione affinché i referenti della sicurezza delle Università possano definire eventuali azioni di coordinamento della sicurezza e della sorveglianza sanitaria. Il personale di ciascuna Università che si recherà presso una sede dell'altra per l'esecuzione delle attività relative alla presente convenzione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede ospitante, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.

Ogni Università convenzionata garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.

Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente Convenzione.

Ciascuna Università convenzionata garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni, laddove previsto internamente alla singola Università, che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Prima dell'inizio delle attività o al verificarsi di una variazione, ogni Dipartimento/Università aderente al Centro comunica alla propria amministrazione l'elenco del personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali delle Università convenzionate e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni Università comunica il rispettivo elenco e le sue variazioni alle altre Università interessate.

Art. 12 – Obblighi informativi

Annualmente, il Direttore trasmette alle Università aderenti il rendiconto consuntivo e le relazioni annuali scientifica e amministrativa sulle attività svolte nell'anno trascorso, come approvate dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore predispone anche i dati e la rendicontazione del Patto necessaria da trasmettere a MUR, per tutta la durata degli obblighi di rendicontazione

Art. 13 – Codice etico e di comportamento

Le Università convenzionate riconoscono i principi fondamentali ed i valori etici condivisi dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale alla base delle attività da esse svolte. A tal fine, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del d.P.R. 62/2013, estendono, per quanto compatibile, gli obblighi di condotta contenuti nei codici Etici e di comportamento adottati da ciascuna Università a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi coinvolti nelle attività oggetto di collaborazione

Art. 14 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

Gli aderenti al Centro si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo, senza il preventivo consenso della parte proprietaria delle informazioni riservate.

Il Direttore del Centro ha il compito di svolgere un'attività di coordinamento di tutte le Parti aderenti al medesimo Centro, al fine di garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Le Università convenzionate agiscono ciascuna quale autonomo Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. Per trattamenti congiunti, le Università stipulano un accordo di contitolarità ai sensi dell'art. 26 del GDPR.

Art. 15 – Diritto di proprietà intellettuale

Salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto degli aventi diritto di ciascuna Università aderente.

Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi.

Entro 12 mesi, il Consiglio Direttivo adotta un Regolamento di proprietà intellettuale che disciplini: (a) criteri di attribuzione dei diritti di PI; (b) gestione brevetti; (c) distribuzione proventi; (d) diritti su software e banche dati. In attesa del Regolamento, si applicano i Regolamenti sui brevetti delle singole Università.

Art. 16 – Controversie

Le Parti esperiscono un tentativo di conciliazione amichevole entro 60 giorni, condotto dai Rettori o loro delegati. Solo in caso di esito negativo, si farà ricorso al giudice ordinario della sede amministrativa del Centro.

Art. 17 - Conflitto di interessi

I componenti degli Organi che abbiano un interesse personale in una deliberazione sono tenuti a comunicarlo e ad astenersi dalla discussione e votazione. L'omessa dichiarazione costituisce violazione dei doveri di comportamento ed è rilevante ai fini del Codice etico di cui all'art. 13.

Art. 18 – Scioglimento del Centro

Al momento dello scioglimento del Centro per il venir meno dell'interesse per la ricerca di cui si occupa o per la scadenza del termine della durata della presente convenzione, in assenza di formalizzazione del rinnovo, i beni concessi in uso al Centro saranno riconsegnati alle Università concedenti; i beni che costituiscono patrimonio del Centro ed i finanziamenti residui assegnati in maniera indivisa saranno ripartiti tra le Università convenzionate, su delibera del Consiglio Direttivo del Centro, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei resteranno nella gestione economica, patrimoniale e finanziaria degli stessi.

Entro sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento del Centro dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile.

Art. 19 – Norme transitorie e finali

Entro sei mesi dalla data di stipula della presente convenzione, la Rettrice e i Rettori delle Università convenzionate procedono alla designazione del componente del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 8.

In via provvisoria e al fine di assicurare la piena operatività del Centro e l'istituzione dei relativi organi, il Direttore in carica alla data di stipula della presente convenzione permane nell'esercizio delle proprie funzioni per un periodo di tre anni accademici decorrenti dalla medesima data, esercitando tutte le attribuzioni di cui all'art. 9, ivi compresa la facoltà di promuovere adesioni ai sensi dell'art. 3 e di adottare gli atti necessari all'avvio e allo sviluppo delle attività del Centro.

A decorrere dalla stipula della presente convenzione e per il medesimo triennio accademico, il Direttore trasmette con cadenza semestrale al Ministero dell'Università e della Ricerca una relazione sullo stato di avanzamento delle attività del Centro nell'ambito del progetto "Patti Territoriali".

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, nonché in caso di cambio di sede amministrativa, si applicano le disposizioni statutarie e regolamentari vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa del Centro.

Art. 20 – Registrazione e bollo

Il presente atto si compone di n... fogli, viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari a euro ..., (...../00) verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede amministrativa che provvederà al pagamento e deterrà l'originale.

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale. La stipula coincide con la data di firma del Rettore dell'Università sede amministrativa, ultimo firmatario, e viene comunicata a tutte le Università sottoscrittrici.

Per l'Università del Salento
La Rettore
Prof. ssa.....

Per il Politecnico di Bari
Il Rettore
Prof.

Per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Il Rettore
Prof.

Per l'Università degli Studi di Foggia
Il Rettore
Prof.

Per l'Università LUM
Il Rettore
Prof.
